



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/07/2007

ADDI' 31/07/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | MANDARELLI | Alessandra | Assessore |
| | | Vice | | | |
| FOXETTI | Massimo | Presidente | MICHELANGELI | Mario | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | NIERI | Luigi | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | MANUCCI | Raffaele | " |
| CIANI | Fabio | " | RODANO | Giulia | " |
| COSTA | Silvia | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DI STEFANO | Marco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| FICHERA | Daniele | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS


ASSENTI: CIANI - COSTA - DE ANGELIS - DI STEFANO - MANDARELLI -
MICHELANGELI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 592

Oggetto:

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra le Università degli Studi di Roma e la Regione per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e ripartizione fondi alle Amministrazioni degli Enti sede dei Corsi.

592 31 LUG. 2007 *ly*



Oggetto: Approvazione schema di protocollo d'intesa tra le Università degli Studi di Roma e la Regione per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Laurea triennale delle professioni sanitarie e ripartizione fondi alle Amministrazioni degli Enti sede dei Corsi.

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

La Giunta Regionale

VISTO il Decreto leg.vo 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO che con l'Art. 6 comma 3 del succitato decreto, così come modificato dal Decreto leg.vo 517/93 i corsi previsti dall'ordinamento precedente alla nuova normativa, sono stati trasformati in corso di diploma universitario e quindi in corsi di laurea triennale ai sensi del D.M. 3/11/99 n. 509 e del successivo D.M. 270/2004;

CONSIDERATO che l'ottica della regolamentazione di cui al Decreto leg.vo 502/92 e successive modificazioni prevede la creazione di un nuovo modello formativo che concili il patrimonio culturale e di esperienza professionale, didattica e operativa già presente nel S.S.N. con l'apporto del Settore Universitario, altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico;

RITENUTO che il Committente pressoché esclusivo della formazione sanitaria è il Servizio Sanitario Nazionale cosicché si rende opportuno disciplinarlo con apposito protocollo d'intesa tra le Università - Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Regione Lazio;



CONSIDERATO che il presente protocollo d'intesa deve stabilire:

- a) Il Sistema organizzativo dell'assetto formativo;
- b) Gli apporti di strutture e finanziario da parte del Servizio Sanitario e delle strutture e risorse umane da parte delle Università;

CONSIDERATO inoltre che la Regione intende valorizzare il processo formativo per le professioni sanitarie anche disponendo annualmente di uno specifico stanziamento a supporto delle attività formative;

CONSIDERATO che nella legge regionale 25/4/2006 n.5, concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006, è stata stanziata sul Capitolo di Spesa H11560 "finanziamento della formazione delle professioni sanitarie, L.R. 28/4/2006 n.4 Art.142 comma 3", la somma di € 2.000.000,00;

CONSIDERATO inoltre che la Legge R. 18/09/2006 n. 10 riguardante l'assestamento di bilancio prevede sul Cp. H11560 una riduzione del 4% per cui la somma stanziata risulta essere € 1.920.000,00.



592 31 LUG. 2007 *ly*

RITENUTO di dover trasferire in via transitoria per l'anno accademico 2006/2007 l'80% dei suddetti fondi alla Amministrazioni degli Enti Sede dei Corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie ed il restante 20% alle Università – Facoltà di Medicina e Chirurgia per il potenziamento della docenza, delle infrastrutture e delle attrezzature tecnologiche e di servizio didattico e bibliotecario per i discenti e per gli studenti.

RITENUTO di dover rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore regionale Tutela della Salute e del Sistema Sanitario Regionale, la ripartizione delle somme di € 1.920.000,00 di cui 1.536.000,00 (80%) alle Amministrazioni degli Enti, sede di corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie e di € 384.000,00 (20%) alle Università Facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base del numero di studenti iscritti ai singoli corsi di laurea triennale con particolare riguardo ai corsi di laurea in infermieristica;

VISTO l'art. 142 della legge regionale 28/4/2006 n. 4 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 che prevede il finanziamento della formazione delle professioni sanitarie di cui alla legge 10/8/2000 n. 251 con particolare riguardo ai corsi di laurea in infermieristica;

Non è soggetta a concertazione.

RITENUTO di adottare il presente atto non avendo, la competente Commissione Consiliare, reso il suo preventivo parere entro il termine di cui all'art. 88 c. 2 del Regolamento Consiliare;
All'Unanimità : *ly*

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa, che fa parte integrante della presente deliberazione, tra le Università degli Studi di Roma e la Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Regione Lazio per l'attivazione e di funzionamento dei Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di ripartire la somma di € 1.920.000,00 prevista dal Capitolo di Spesa H11560 del bilancio di previsione e dell'assestamento di bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006 e concernente il finanziamento della formazione delle professioni sanitarie nel modo seguente:
80% € 1.536.000,00 alle Amministrazioni degli Enti sedi di Corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie;
20% € 384.000,00 alle Università – Sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- 3) La suddetta ripartizione avverrà in relazione al numero degli studenti iscritti ai singoli corsi di laurea triennale con particolare riguardo ai corsi di laurea in infermieristica;
- 4) Di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale la ripartizione della somma di € 1.920.000,00 tra gli Enti sede dei corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie e le Università – Facoltà di Medicina e Chirurgia.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Poppi\Assessore\
Professioni Sanitarie\

31 LUG 2007



SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LAZIO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA PER L'ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

A) L'anno 2006 il giorno nella sede regionale del Lazio

TRA

La Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione On. Pietro Marrazzo, nato a Roma, il 29/07/1958 e domiciliato ai fini della presente convenzione a Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7.

E

l'Università degli Studi di Roma codice fiscale, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof., nato a, il e domiciliato ai fini della presente convenzione in Roma,

PREMESSO

che la Legge n° 421 del 23/10/1992 "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" (art. 1, comma 1, lett. o) ha delegato il governo ad emanare apposita decretazione per la regolamentazione della formazione in sede ospedaliera del personale sanitario;

che con il Decreto Legislativo del 30/12/1992, n° 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 Ottobre 1992, n° 421" e le successive modifiche del decreto legislativo del 7 Dicembre 1993, n° 517, sono state disciplinate le nuove modalità di rapporti tra S.S.N. ed Università ed in particolare al 3° comma dell'art. 6, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, di riabilitazione e di prevenzione;

che ai sensi del citato art. 6 comma 3 del D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 517/93, i corsi previsti dall'ordinamento precedente alla nuova normativa, sono stati trasformati in Corsi di Diploma universitario e quindi in Corso di laurea triennali, ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del successivo D.M. 270/2004;


che l'ottica della regolamentazione di cui al D.L.vo 502/92 e successive modificazioni prevede la creazione di un nuovo modello formativo che concili il patrimonio culturale e di esperienza professionale, didattica e operativa già presenti nel S.S.N. con l'apporto del settore universitario, altamente qualificato, sotto il profilo scientifico e didattico;

che il committente pressoché esclusivo della formazione sanitaria è il Servizio Sanitario Nazionale, cosicché si rende opportuno disciplinare con apposito protocollo d'intesa tra la Regione e le Università-Facoltà di Medicina e Chirurgi: a) le procedure per formulare la proposta di programmazione: b) l'individuazione delle sedi ove organizzare i Corsi suddetti;

che la Regione intende valorizzare il processo formativo per le professioni sanitarie, anche disponendo annualmente uno specifico stanziamento a supporto delle attività formative;

che il presente protocollo d'intesa deve stabilire:

- A. il sistema organizzativo dell'assetto formativo;
- B. gli apporti di strutture e finanziario da parte del Servizio Sanitario regionale strutturali e di risorse umane da parte delle Università;

- *
ZV
110
187C
- 
- C. i requisiti per concorrere all'affidamento degli insegnamenti da parte del personale del Servizio sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.L.vo 502/92;
D. gli strumenti di verifica.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE DI APPROVARE I SEGUENTI ARTICOLI DI
PROTOCOLLO DI INTESA:**

ART. 1
FINALITA'

Il presente protocollo d'intesa disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione Lazio e la/le Università di Roma per il funzionamento dei Corsi di Laurea Triennale per la formazione del personale sanitario, secondo quanto previsto dal D.M. 02/04/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

I relativi profili sono di seguito elencati:

**PRIMA CLASSE DI LAUREA – PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE –
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA**

- ❖ INFERMIERISTICA
- ❖ INFERMIERISTICA PEDIATRICA
- ❖ OSTETRICA

SECONDA CLASSE DI LAUREA – PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

- ❖ EDUCATORE PROFESSIONALE
- ❖ FISIOTERAPIA
- ❖ PODOLOGIA
- ❖ LOGOPEDIA
- ❖ ORTOTTICA
- ❖ TERAPIA NEUROPSICOMOTRICITA' ETA' EVOLUTIVA
- ❖ TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
- ❖ TERAPISTA OCCUPAZIONALE


TERZA CLASSE DI LAUREA – PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE

- ❖ TECNICHE AUDIOMETRICHE
- ❖ TECNICHE AUDIOPROTESI
- ❖ TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
- ❖ TECNICHE DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE
- ❖ TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA
- ❖ TECNICHE DIAGNOSTICHE NEUROFISIOPATOLOGIA
- ❖ TECNICHE ORTOPEDICHE
- ❖ IGIENISTA DENTALE
- ❖ DIETISTA

QUARTA CLASSE DI LAUREA – PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

- ❖ TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO
- ❖ ASSISTENZA SANITARIA

ART. 2



In conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente protocollo d'intesa, la Regione e le Università degli Studi sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia individuano le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, le Aziende Sanitarie locali, gli IRCSS, gli Ospedali Religiosi classificati e altre Istituzioni

121 62
GIO
KAZ
14
della S.
accreditate (di seguito definite anche come istituzioni accreditate) che concorrono alla realizzazione dell'attività di formazione delle figure di cui all'art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e dei relativi criteri di accreditamento.

Le Università e le Istituzioni accreditate provvedono a stipulare appositi accordi attuativi secondo lo schema tipo allegato al presente Protocollo d'Intesa.

ART. 3

Annualmente la Regione concorda con le Università le proposte di programmazione degli accessi alle singole tipologie dei Corsi, secondo le esigenze e gli obiettivi del S.S.R. ed il fabbisogno di personale in relazione al mercato del lavoro.

Il numero effettivo dei posti che verranno proposti per ciascun corso di laurea sarà determinato, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

L'Università, sulla base di tale accordo, approva con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati, un programma in cui sono previsti:

- ❖ i Corsi di Laurea Triennale da attivare e/o da confermare in relazione alle specifiche figure professionali, nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno del S.S.R. e delle strutture private nell'ambito territoriale regionale, secondo quanto indicato dalla Regione;
- ❖ le risorse strutturali e di risorse docenti che metterà a disposizione, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal MUR;
- ❖ le sedi formative dei Corsi di Laurea, ritenute congrue in base ai criteri di accreditamento.

ART. 4 - ORDINAMENTI DIDATTICI

Gli Ordinamenti Didattici dei corsi, di cui alla presente convenzione, sono quelli stabiliti con il Decreto MURST, emanato di concerto con il Ministero della Sanità, del 02/04/2001 e successive modificazioni.


ART. 5 - PERSONALE DEL SSR E DELLE ISTITUZIONI ACCREDITATE

Ai fini dell'attuazione dei corsi, l'Università, per lo svolgimento delle attività teoriche-esercitazioni pratiche e tirocini, utilizza i servizi, reparti e strutture territoriali, facenti capo alle Aziende Sanitarie, ai Policlinici universitari, alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS, alle Istituzioni accreditate, agli ospedali religiosi classificati, che abbiano strutture proprie o acquisite per convenzione identificate con atto congiunto Regione-Università, come da Tabella, allegata al presente atto convenzionale.

Per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi le Aziende Ospedaliere, i policlinici Universitarie Unità Sanitarie Locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Ospedali religiosi classificati e le Istituzioni accreditate mettono a disposizione personale con funzioni didattico-organizzative, amministrative ed ausiliarie od altro personale che le singole istituzioni ritenessero opportuno impegnare, sulla base degli standard previsti dal MIUR (D.M. 24/09/1997) d'intesa con il Ministero della Salute, in conformità agli obiettivi previsti dall'art. 6, comma 3 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni.

A tal fine, le Università e le predette istituzioni sanitarie stipulano Convenzioni attuative regolanti il funzionamento, secondo lo schema-tipo allegato al presente atto.

L'Università utilizza per le attività previste dall'ordinamento didattico personale docente universitario e personale dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso di idonei requisiti. In caso di mancanza, si potrà reperire, in via transitoria, con criteri predeterminati, ed a seguito di apposito bando, personale esterno alle strutture, purchè in possesso dei requisiti propri del profilo professionale cui si riferisce.



Il Consiglio di Corso di Laurea approva annualmente il bando relativo al conferimento di affidamenti per insegnamenti vacanti. Il personale del SSR o delle istituzioni accreditate come sede di formazione deve allegare alla domanda di affidamento il nulla osta del legale rappresentante dell'Azienda o istituzione accreditata. Il legale rappresentante, in alternativa, può inviare entro i termini comunicati dal Presidente del Corso di laurea l'elenco dei docenti che rende disponibili.

L'insegnamento di discipline professionalizzanti, previste negli ordinamenti didattici, è affidato con criteri predeterminati al personale dello stesso profilo professionale in possesso della Laurea Specialistica della medesima classe di laurea o, in mancanza di domande, ad operatori in possesso del più alto livello formativo previsto per la singola professione.

ART. 6 ORGANI DEL CORSO DI LAUREA

SONO ORGANI DEI CORSI DI LAUREA..

- ❖ Presidente di Corso di Laurea
- ❖ Consiglio di Corso di Laurea
- ❖ Direttore di Corso di Laurea


6.1) PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA

Il Presidente di Corso di Laurea è eletto dal Consiglio del Corso di Laurea tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, secondo le norme statutarie e regolamentari dell'Università; *egli* presiede il Consiglio di Corso di Laurea, sovrintende alle attività del Corso, in conformità alle deliberazioni del Consiglio medesimo.

6.2) IL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA

Il Regolamento di ciascun Ateneo disciplina il funzionamento dei Consigli di Corso di Laurea, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle statutarie universitarie. Il Consiglio di Corso di Laurea

- ❖ è costituito da tutti i docenti afferenti al Corso di Laurea;
- ❖ propone i Piani di studio e stabilisce gli indirizzi didattici anche predisponendo eventuali piani di studio alternativi con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approva piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti da quanto stabilito dall'Ordinamento didattico e che il piano sia compatibile con l'organizzazione didattica generale;
- ❖ determina i criteri selettivi dei docenti, sulla base di indicazioni generali stabilite dal Consiglio di Facoltà;
- ❖ propone, sulla base di suddetti criteri, la nomina dei docenti universitari relativamente agli insegnamenti vacanti;
- ❖ propone in base a detti criteri la nomina dei docenti non universitari e dei tutori, la cui nomina è effettuata dal Rettore o da organo a ciò delegato, su delibera del Consiglio di Facoltà o del Consiglio della struttura didattica delegata e nulla osta del Direttore Generale ove richiesto sulla base di criteri selettivi predeterminati;
- ❖ indica al Consiglio di Facoltà o di struttura didattica delegata, su proposta del Legale rappresentante delle strutture convenzionate per ogni Corso di Laurea, il Direttore tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del Corso stesso, sulla base del curriculum che tenga conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso e della continuità didattica;



- ❖ propone la nomina dei tutor coordinatori tra il personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione che per ufficio ricoperto ed attività professionale svolta sia di riconosciuta competenza ed abbia maturato almeno 3 anni di esperienza nell'ambito della formazione (art. 13 della Legge n° 41 del 19/11/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari), in rapporto indicativamente di 15 studenti (o frazione inferiore) per ogni tutore;
- ❖ individua forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica

6.3) IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-PRATICHE DI CORSO DI LAUREA

- ❖ L'incarico di Direttore è affidato dal Consiglio di Facoltà o dal Consiglio della struttura didattica delegata con criteri predeterminati a personale docente dello stesso profilo professionale in possesso della Laurea Magistrale e, a copertura dei posti, ad operatori in possesso del più alto livello formativo di ogni specifica professione; il Direttore dura in carica tre anni ed è rinnovabile;
- ❖ L'incarico di Direttore viene confermato dal Direttore Generale o dal rappresentante Legale della struttura sede del Corso;
- ❖ per le sedi convenzionate tale figura è proposta tra i dipendenti della struttura stessa; nel caso di accertata impossibilità di reperire tale figura tra il personale dipendente dall'Istituzione sede del corso, in quanto non previsto in pianta organica, si potrà reperire, in via transitoria, con criteri predeterminati, ed a seguito di apposito bando, personale esterno all'Istituzione, purchè in possesso dei requisiti indicati nel profilo professionale cui si riferisce;

Il Direttore:

- a) è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorici-scientifici, organizza le attività complementari integrative e di sperimentazione, assegna i tutori e ne supervisiona l'attività, garantisce l'accesso degli studenti nelle strutture qualificate come sede di insegnamento per la formazione tecnico-pratica
- b) coordina e supervisiona le funzioni inerenti la gestione interna del C.L. e le specifiche funzioni di ordine organizzativo ed amministrativo.

6.4 I TUTOR - COORDINATORI

Sono individuati sulla base di criteri predeterminati tra il personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione dipendente dall'Ente sede del corso, tra coloro che sono in possesso del massimo livello di formazione del profilo specifico ed abbiano maturato almeno due anni di esperienza continuativa nell'ambito della formazione. A copertura dei posti a operatori del profilo specifico che per ufficio ricoperto ed attività professionale svolta siano di riconosciuta competenza ed abbiano maturato almeno due anni di esperienza continuativa nel campo della formazione.

Per i Corsi di Laurea per i quali non esiste la figura professionale corrispondente nella sede del corso si potrà, in via transitoria, ricorrere a personale esterno con gli stessi criteri previsti dall'art. 6.3.

Il rapporto numerico fra tutor coordinatori e studenti deve essere indicativamente di uno a quindici (o frazione inferiore, Legge 795/73); si potrà tener conto della presenza di studenti diversamente abili.

Il tutor coordinatore è assegnato alla sede didattica del Corso di Laurea ed orienta ed assiste gli studenti lungo il corso degli studi per renderli partecipi del processo formativo coordinandone la formazione tecnico-pratica nell'anno di corso. Il Tutor – coordinatore garantisce lo sviluppo di un coerente progetto formativo complessivo per l'anno od il semestre.



6.5 TIROCINIO

Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi comunitari.

Il tirocinio si svolge in strutture ospedaliere sanitarie e territoriali pubbliche e/o accreditate, sotto la responsabilità di personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione che abbiano i requisiti per svolgere funzioni di tutor, in qualità di assistenti di tirocinio, e sotto la responsabilità del Direttore.

In particolare il Direttore del Corso ha la competenza di individuare nello specifico le unità operative che presentano le condizioni organizzative e professionali favorevoli all'attuazione degli obiettivi di tirocinio e di insegnamento clinico.

Nell'individuazione delle unità operative per le attività di tirocinio devono essere considerati:

- 1) livello di attività assistenziale del servizio;
- 2) dimensioni del bacino di utenza e caratteristiche della popolazione assistita;
- 3) tipologia e dimensioni delle U.O.;
- 4) pregresse esperienze in campo formativo nei confronti di personale infermieristico tecnico, della riabilitazione e della prevenzione.
- 5) qualità del tirocinio

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed al tirocinio è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere.

6.6 ACCREDITAMENTO

I requisiti di accreditamento sono determinati dal D.M. 24/09/1997 e successive modifiche ed integrazioni; le parti si impegnano ad applicare i criteri di accreditamento sulla base delle eventuali nuove indicazioni nazionali.

L'Università e le Istituzioni sede di Corso concorrono al rispetto dei requisiti di accreditamento.

L'Università e la Regione s'impegnano a verificare con la collaborazione delle sedi il possesso dei requisiti di accreditamento ed a verificare la qualità della formazione.

ART. 7 PERSONALE DOCENTE

I docenti (professori e ricercatori) universitari sono nominati dal Consiglio di Facoltà o da strutture delegate; essi sono titolari di insegnamento nel Corso di laurea.


I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore o da organo delegato, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio di Facoltà o del Consiglio di Corso di laurea ove a ciò delegato, in base ai titoli curriculari ed alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale MURST-Sanità, o, in mancanza, ad altro personale idoneo, in possesso del più alto livello formativo della specifica professione.

ART. 8 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle strutture sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa

La Regione trasferisce, in via transitoria per l'anno accademico 2006/2007 il 80% dei fondi alle amministrazioni degli enti sede dei corsi per la copertura degli oneri finanziari relativi a:

- a. arredamento
- b. utenze relative all'utilizzo dei locali

- 
- c. materiale d'uso
 - d. manutenzione delle strutture destinate alla formazione
 - e. divise
 - f. tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici)
 - g. personale dipendente addetto all'attività formativa e all'attività tecnico amministrativa di segreteria
 - h. personale ausiliario
 - i. sussidi didattici

Le retribuzioni, nonché i rimborsi spesa a tutto il personale docente, sono a carico dell'Ente sede del corso. Gli Enti sedi di corso mettono a disposizione del Corso di Laurea il materiale didattico in loro possesso o da esse acquisito.

Il restante 20% è trasferito alle Università-Facoltà di Medicina e Chirurgia per il potenziamento della docenza, delle infrastrutture e delle attrezzature tecnologiche e di servizio didattico e bibliotecario per i docenti e per gli studenti.

L'Università assicura agli studenti dei Corsi di Laurea (anche per le sedi distaccate) tutti i servizi e le facilitazioni dello stesso tipo di quelli previsti per gli altri studenti dell'Ateneo (materiale didattico, assicurazioni), i cui costi sono coperti con i contributi versati dagli studenti per il funzionamento dei laboratori e delle biblioteche. L'Università assicura altresì la gestione amministrativa, concorsuale, reclutamento di personale universitario e quant'altro richiesto da norme e direttive ministeriali, nonché l'attività di segreteria amministrativa centrale dei Corsi di Laurea.

La regione e l'Università, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, istituiscono rispettivamente borse di studio per l'intero Corso di Laurea e borse di collaborazione a partire dal II anno di Corso di laurea.

ART. 9
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE N.43/2006

E' istituito presso l'Assessorato alla Sanità il Comitato Regionale di Coordinamento della Formazione delle professioni sanitarie di cui alla legge n.43/06, con funzioni di proposta, valutazione e coordinamento tecnico della qualità della formazione e della rispondenza delle attività dei Corsi di Laurea agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché di valutazione generale ai fini della loro coerenza con la programmazione regionale.

Al Comitato spetta in particolare:

- a) formulare pareri e valutazioni sui corsi attivati da trasmettere alla Commissione regionale per la formazione professionale e per la programmazione delle attività formative del personale sanitario;
- b) esprimere pareri sulla corretta applicazione del presente protocollo d'intesa.

Il Comitato è costituito dai Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia o Presidenti di Polo didattico autonomo, o loro delegati, da un Direttore Generale delle A.S.L., da un Direttore generale delle Aziende Ospedaliere, da un Direttore Generale degli IRCSS, da un rappresentante degli ospedali religiosi classificati, da un rappresentante delle professioni per ciascuna classe prevista dalla Legge n. 43/2006, indicato dagli ordini/collegi e, ove mancanti, dalle Associazioni del profilo professionale maggiormente rappresentative, da due funzionari regionali, di cui uno appartenente all'Assessorato alla Sanità e uno all'Assessorato alla Scuola, diritto allo studio e formazione professionale.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore alla Sanità, o suo delegato, e trasmette all'Osservatorio Nazionale Permanente le risultanze sull'attività svolta.

ART. 10

Gli studenti dei Corsi di Laurea fruiscono di tutti i diritti-doveri degli studenti universitari e di partecipazione alla vita accademica.

Agli studenti è garantita la tutela della salute prevista dalle norme in materia; i referti relativi ad ogni altra documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale, tenuta a cura dell'Ente sede del corso.

L'Università garantisce agli studenti tutte le assicurazioni compresa l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro I.N.A.I.L., a norma del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modificazioni, nonché la responsabilità civile contro terzi.

L'Università e l'Azienda Sanitaria/i Policlinici universitari/le Aziende Ospedaliere/gli IRCSS/l'Istituzione accreditata, convengono con l'Ente regionale per il diritto allo studio le modalità di fruizione del servizio mensa da parte degli studenti, tenuto conto della normativa per il Diritto allo Studio Universitario.

La divisa per il tirocinio degli studenti del corso deve essere identica per tutti e recare il logo dell'Università e dell'Istituzione sede del Corso ove esistenti, oltre che un cartellino identificativo con foto dello studente.

ART. 11 ESAMI FINALI

La Commissione per gli esami finali è composta da 11 membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Laurea secondo la normativa vigente.

ART. 12 MODIFICHE IN ITINERE

È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta dei soggetti contraenti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni e proposte specifiche espresse dal Comitato regionale di coordinamento della Commissione sanitaria, di cui al precedente art. 9.

ART. 13 DURATA

Il presente protocollo ha durata triennale ed è tacitamente rinnovabile se non disdetto dalle parti 9 mesi prima della scadenza .

Il Presidente della Giunta Regionale

Il Rettore dell'Università.....



SCHEMA TIPO DI ACCORDO ATTUATIVO

TRA L'UNIVERSITA' DI _____ E
L'AZIENDA/ISTITUZIONE ACCREDITATA _____
PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN _____
IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE E UNIVERSITA'.

Intesa tra Università di _____ e l'Azienda/Istituzione _____
Per l'espletamento del Corso di Laurea in _____
Di cui all'art. 3 Legge 19/11/1990 n° 341 ed in attuazione dell'art. 6 comma 3 del testo del D.Lvo n° 502 del
30/12/1992 e il D.M. 02/04/2001 e successive modificazioni.

PREMESSA

Considerato che l'art. 6 comma 3 del testo aggiornato del D.L.vo del 30/12/1992 n° 502 prevede tra l'altro la stipula di appositi accordi tra l'Università e le Aziende Ospedaliere, le ASL, gli IRCSS e le Istituzioni private accreditate

Preso atto del protocollo di intesa in data _____ tra la Regione Lazio e l'Università ai sensi dell'art. 2 della Legge 19/11/90 n° 341;

Preso atto, altresì, che il suddetto protocollo d'intesa rappresenta la fonte di riferimento per tutti gli aspetti che regolano il rapporto tra _____ e le Università stipulanti il presente accordo;

Considerato che relativamente ai corsi previsti per la formazione del personale sanitario, tecnico della riabilitazione della prevenzione vi sono peculiarità connesse all'applicazione della normativa comunitaria vincolante lo Stato Italiano;

Ritenuto che al fine di attivare presso un Corso di Laurea

In _____
Le Istituzioni dispongono di tutti i servizi necessari e dei requisiti di idoneità (Decreto MURST 24/09/1997,

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE INTESA

ART. 1

L'Azienda [il Policlinico universitario, l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Istituzione accreditata] _____ denominata secondo la seguente intesa sede del Corso di Laurea in _____ e l'Università degli Studi di _____ in relazione alla Legge n° 341/90, D.L.vo 502/92 e D.M. 02/04/2001 e successive modificazioni ed al protocollo d'intesa del _____ tra Regione _____ ed Università si convenzionano per il funzionamento di un Corso di Laurea in _____



ART. 2

Per la realizzazione dei Corsi di cui all'art. 1, l'Istituzione stipulante la presente convenzione mette a disposizione della formazione universitaria le proprie strutture assistenziali e didattiche, distinte in quelle necessarie per l'insegnamento teorico e in quelle per il tirocinio ed altre risorse umane, finanziarie e strumentali come previsto dal già citato protocollo d'intesa art. 5.

Tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) strutture per l'insegnamento (all. n° 1);
- b) strutture per il tirocinio e l'insegnamento clinico professionale (all. n° 2)
- c) personale assegnato all'attività della sezione di corso _____
(all. n° 3);
- d) personale di segreteria, di norma un'unità amministrativa ogni 100 studenti.

Considerata l'elevata valenza della funzione didattica affidata, al Personale assegnato per la Direzione del Corso (Direttore) e per il Coordinamento formativo (Tutor – Coordinatori) è attribuito quanto previsto dalla Vigente Normativa contrattuale.

L'Istituzione firmataria della presente convenzione conferma che le strutture e le risorse complessive sono esattamente corrispondenti ai requisiti previsti per l'accreditamento.

Le strutture e le risorse restano ad uso per la formazione universitaria come previsto nel protocollo d'intesa.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del testo aggiornato del D.L.Vo n° 502 del 30/12/1992, tra le parti si conviene che gli incarichi di insegnamento vengono affidati dall'Università nel rispetto dell'art. 7 del protocollo d'intesa.

L'insegnamento di discipline professionalizzanti, previste negli Ordinamenti didattici, è affidato con criteri predeterminati al personale dello stesso profilo professionale in possesso del più alto livello formativo per ciascuna professione.

L'Istituzione si impegna a mettere a disposizione il proprio personale dipendente così individuato e garantisce ai propri dipendenti che sono coinvolti nella direzione delle attività teorico-pratiche, nella docenza o nella responsabilità didattica, la possibilità di frequentare corsi di formazione permanente e di aggiornamento finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

L'erogazione delle provvidenze economiche per attività di docenza del personale in orario e fuori orario di servizio, debitamente autorizzata, sono a carico dell'Ente sede del corso.

Il numero massimo degli studenti del Corso di Laurea viene stabilito annualmente in relazione alle esigenze delle strutture e secondo le modalità previste.

ART. 4

L'Università si impegna a far partecipare i docenti dei corsi alle attività di sperimentazione previste nel piano di studi ed a collaborare per progetti di sperimentazione pianificati dall'Istituzione stipulante il presente protocollo d'intesa.

ART. 5

Le funzioni di segreteria, sia amministrativa che didattica per gli studenti del Corso, vengono assicurate dal personale delle sedi formative in collaborazione con personale messo a disposizione dall'Università fermo restando la responsabilità amministrativa della gestione della carriera degli studenti da parte dell'Università.



ART. 6

L'Università e l'Istituzione si impegnano al funzionamento di Corsi utilizzando i mezzi finanziari indicati nell'annuale riparto dei finanziamenti regionali, con espressa voce prevista nei propri bilanci secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa.

ART. 7

La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata se non disdetta dalle parti entro nove mesi prima della scadenza.

